



**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO  
"T CLUB" - Viale Tabiano – Loc. Tabiano Bagni  
SALSOMAGGIORE TERME**

Fidenza, Febbraio 2019

SO.G.I.S. Srl

## Sommario

Art. 1 – Oggetto della concessione.....	3
Art. 2 – Finalità della concessione e criteri di gestione.....	3
Art. 3 – Durata della concessione.....	4
Art. 4 – Valore economico della concessione - Importo a base d'asta.....	4
Art. 5 – Programma investimenti.....	5
Art. 6 – Piano di utilizzo.....	5
Art. 7 – Piano di conduzione tecnica.....	8
Art. 8 – Facoltà del Concessionario.....	10
Art. 9 – Comunicazione del Concessionario.....	10
Art. 10 – Controlli da parte di SO.G.I.S. Srl.....	10
Art. 11 – Tariffe.....	11
Art. 12 – Requisiti per la partecipazione.....	11
Art. 13 – Sopralluogo.....	12
Art. 14 – Criteri di aggiudicazione.....	12
Art. 15 – Personale.....	15
Art. 16 – Manutenzioni ordinarie.....	15
Art. 17 – Manutenzioni straordinarie.....	16
Art. 18 – Responsabilità.....	16
Art. 19 – Subappalto.....	17
Art. 20 – Spazi pubblicitari.....	17
Art. 21 – Deposito cauzionale provvisorio.....	17
Art. 22 – Cauzione definitiva.....	17
Art. 23 – Consegna e riconsegna degli impianti.....	18
Art. 24 – Migliorie ed interventi.....	18
Art. 25 – Risoluzione delle controversie.....	19
Art. 26 – Casi di risoluzione e revoca della concessione e penalità.....	19
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	21
Art. 28 – Codice etico.....	22
Art. 29 – Rischi di interferenza.....	22
Art. 30 – Garanzie ed adempimenti in materia antimafia.....	22
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art. 32 – Riservatezza.....	24
Art. 33 – Trattamento dei dati personali.....	24
Art. 34 – Spese contrattuali.....	25
Art. 35 – Disposizioni finali.....	25

## Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione e l'uso dell'impianto sportivo Centro Turistico-Sportivo di Tabiano - TClub" atto alla pratica di attività sportive e ludiche sito in Salsomaggiore Terme, Loc. Tabiano Bagni - viale Tabiano (di seguito per brevità solo "TClub"), identificato nella planimetria allegata (**Allegato A**) al presente capitolato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ed attualmente in un'area posta nel centro urbano di Tabiano Bagni di estensione di circa 13.220,00 mq., delimitato da recinzione e accessibile dalla strada comunale; dispone di un'area a parcheggio e a verde. All'interno dell'Impianto sono presenti varie strutture per le attività sportive e ludiche con aree di pertinenza ed in particolare:
  - a) n. 2 campi da tennis scoperti in terra battuta rossa;
  - b) n. 2 campi da beach volley;
  - c) area gioco bimbi;
  - d) palazzina bar, con servizi wc e docce;
  - e) box uso spogliatoio-wc;
  - f) box a magazzino;
  - g) area pavimentata coperta per spettacoli.
2. E' impegno della Proprietà entro l'annualità 2019 e comunque prima di aprile 2020, realizzare nuovi spogliatoi, mettere in sicurezza e adeguare i locali bar per l'autorizzazione al pubblico spettacolo sino a 200 persone.
3. L'impianto sarà fornito di autorizzazione allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo sino a 200 persone. La valutazione di impatto acustico dovrà essere prodotta dal soggetto che gestirà la parte ludico ricreativa.
4. Le opere, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi esistenti presso gli impianti costituiscono parte del patrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme. Alla scadenza della presente concessione, ovvero alla perdita di efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione, le opere, gli impianti, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi rientreranno nella piena disponibilità del concedente in condizioni adeguate al loro ordinario utilizzo e funzionamento. A tal fine verrà redatto, un verbale di consegna, comprensivo dell'inventario dei beni e delle attrezzature ivi presenti e dello stato di consistenza degli stessi, oltre a idonea documentazione fotografica.
5. Le opere, gli impianti, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi esistenti vengono affidati nello stato di fatto in cui si trovano al momento del sopralluogo obbligatorio presso l'impianto da parte dell'offerente. La sottoscrizione del verbale di sopralluogo e del presente capitolato da parte del Concessionario stesso vale quale attestazione di conoscenza dello stato dei luoghi, delle strutture, degli impianti e di tutti i beni costituenti gli impianti stesso, anche in relazione alla conservazione ed al quadro manutentivo complessivo.

## Art. 2 – Finalità della concessione e criteri di gestione

1. L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato tramite concessione persegue finalità sportive, turistiche, sociali e di aggregazione e si prefigge il raggiungimento dei seguenti

obiettivi:

- a) Garanzia dell'uso pubblico dell'impianto e del pluralismo, accessibilità dello stesso a tariffe predeterminate ed in conformità alle normative relative alle associazioni sportive dilettantistiche ed ai suoi tesserati;
  - b) Massima fruibilità degli impianti per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali garantito a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato;
  - c) Miglioramento e manutenzione dell'impianto, delle strutture e degli impianti ivi presenti;
  - d) Ottimale funzionalità dell'utilizzo degli impianti;
  - e) Buona conservazione e pulizia degli impianti;
  - f) Adeguato controllo sull'utenza nell'utilizzo delle strutture sportive.
3. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli impianti e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
  - b) il miglioramento dell'erogazione dei servizi finalizzato al rilancio del turismo sportivo e ludico;
  - c) garantire l'uso più aperto, completo ed equo della struttura e degli impianti, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenti e delle diverse caratteristiche delle attività.

### Art. 3 – Durata della concessione

- 1) La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. La stessa potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di anni 4 a insindacabile giudizio di SO.G.I.S. srl.
- 2) SO.G.I.S. Srl si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge;
- 3) SO.G.I.S. Srl potrà revocare l'affidamento della concessione e risolvere la relativa convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, per ragioni di pubblico interesse, riconoscendo al gestore, l'importo degli investimenti esplicitamente autorizzati non ancora ammortizzati.

### Art. 4 – Valore economico della concessione - Importo a base d'asta

1. Il valore economico presunto della concessione per la gestione dell'impianto sportivo Tennis è di € 50.000,00/anno ovvero di € 400.000,00 per l'intera durata della concessione comprensiva di ogni eventuale rinnovo; I ricavi presi in considerazione per la stima del valore economico della concessione sono riferiti a:
  - a. Proventi affitto campi gioco;
  - b. Tornei;
  - c. Corsi/agonistica;
  - d. Proventi da area somministrazione alimenti e bevande;
2. Il corrispettivo di gestione annuo posto a base di gara, con l'obbligo di ribasso, a carico di SO.G.I.S. srl, per la gestione in concessione dell'impianto sportivo è di euro **7.000,00 (settemila/00) / anno, oltre all'IVA di legge**. Tale importo verrà corrisposto e versato in due rate semestrali posticipate a decorrere dalla data di presa in carico dell'impianto;
3. Il Concessionario dovrà riconoscere al precedente gestore l'onere annuo di 4.000,00 € a ristoro dell'intervento eseguito per l'illuminazione dei campi da tennis, limitatamente ai primi 4 anni;

4. Il Concessionario percepirà tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto, ivi comprese le tariffe di cui al successivo articolo 11, i prezzi per i servizi resi, gli introiti derivanti dall'eventuale attività di somministrazione di cui all'articolo 8 e dall'attività di pubblicità di cui all'articolo 20;
5. Il valore contrattuale verrà determinato dall'offerta a ribasso presentata in sede di gara ed è composto dall'importo di € 28.000,00 oltre IVA pari all'importo del canone di concessione di cui al precedente comma 2; tale importo (€ 28.000,00) costituisce la base d'asta, con obbligo di ribasso. L'importo complessivo massimo del contratto tenuto conto di ogni eventuale rinnovo è di € 56.000,00.

#### **Art. 5 – Programma investimenti**

1. I lavori che eventualmente si rendessero necessari nel corso della validità della concessione, dovranno essere espressamente autorizzati dal concedente. Il concessionario avrà il diritto a vedersi riconosciute dal nuovo gestore e/o proprietario a cui dopo la scadenza della concessione sarà affidata la gestione dell'impianto gli importi delle opere eseguite dedotti gli ammortamenti già effettuati.

#### **Art. 6 – Piano di utilizzo**

##### **A) GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. L'utilizzo delle strutture si ispira al principio del libero accesso agli impianti sportivi a favore dei cittadini, dei turisti e alle società sportive che praticano le attività sportive a cui gli impianti sono destinati.
2. L'uso degli impianti per la pratica degli sport consentiti avverrà sulla base del progetto gestionale presentato in sede di gara, fermo restando il rispetto delle seguenti priorità:
  - a) Organizzazione di almeno un torneo agonistico aventi rilevanza inserito nel circuito FIT;
  - b) Garantire l'utilizzo da parte del Comune/SO.G.I.S. Srl per le proprie attività istituzionali e/o di promozione sportiva (a titolo gratuito per almeno 5 giorni anno) che l'Amministrazione comunale/So.G.I.S. dovrà comunicare con almeno 30 giorni di anticipo;
  - c) Criteri imparziali di assegnazione degli spazi sportivi in gestione a gruppi o associazioni locali di carattere sportivo avente disciplina sportiva compatibile con quella esercitata nell'impianto;
  - d) Organizzazione di un programma di intrattenimento per l'animazione dell'area spettacoli del Centro Turistico-Sportivo di Tabiano - TClub, per almeno 2 (due) giornate alla settimana dalla terza settimana di giugno alla terza settimana di settembre per almeno 14 settimane (non meno di 28 eventi).**
3. E' fatto obbligo al Concessionario di concedere l'uso degli impianti con l'applicazione delle tariffe previste nel piano delle tariffe proposto in sede di gara;
4. Il Concessionario si impegna a dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate;
5. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare agli utenti delle varie attività sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando, di volta in volta, la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

##### **B) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario si obbliga:

- a) a mantenere visibili negli impianti le planimetrie dell'impianto con la legenda dei vari ambienti e la loro denominazione e i relativi percorsi suddivisi tra pubblico e fruitori dei servizi sportivi. Nel cartello principale d'impianto dovranno essere riportati i loghi e denominazione di SO.G.I.S. e del Comune di Salsomaggiore Terme oltre a quelli del concessionario. Quest'ultima attività sarà a completo carico del Concessionario.
- b) ad applicare le tariffe previste nel piano delle tariffe e a renderle visibili al pubblico;
- c) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, salvo espresso consenso concesso da SO.G.I.S. Srl di volta in volta;
- d) ad assumere la custodia e la vigilanza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
- e) a garantire **la fruibilità di tutti gli impianti e del bar** secondo le richieste pervenute, **dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno in relazione alle condizioni atmosferiche, nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle 22.00**, salvo brevi chiusure per effettuare le manutenzioni o per altre necessità motivate d'intesa con SO.G.I.S. Srl;
- f) a segnalare immediatamente a SO.G.I.S. Srl tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- g) a tenere indenne sia SO.G.I.S. Srl, sia l'Amministrazione Comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
- ~~h)~~ ad effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria al buon funzionamento degli impianti;
- i) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, dotazioni e arredi oggetto della presente convenzione, garantendone la sicurezza;
- j) a garantire la presenza di personale formato ai fini del primo soccorso sportivo e dell'attività antincendio e a garantire l'immediata allerta dei servizi di pronto intervento ed assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- k) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti norme in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- l) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) ad assumere la formale qualifica di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all'attività esercitata;
- n) a dotarsi a proprie spese e senza oneri per SO.G.I.S. Srl, di tutte le attrezzature necessarie per l'utilizzo dell'impianto;
- o) ad assumere a proprio carico le spese per le utenze, ed in particolare gli oneri di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti. Le spese ed i consumi eventualmente indicati da SO.G.I.S. Srl devono intendersi assolutamente indicativi, restando a carico del Concessionario tutti gli accertamenti in tal senso e del caso e quindi tutti gli oneri conseguenti. In nessun caso il Concessionario potrà opporre eccezioni e/o richiedere

oneri nel caso in cui i costi dovessero risultare superiori a quanto ipotizzato e/o preventivato.

- p) ad assumere a proprio carico le spese relative a:
1. costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato; costi del materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione dell'impianto; spese di custodia e vigilanza degli impianti; la vigilanza deve essere organizzata in modo da garantire una presenza costante e continua del personale con funzioni di referente per gli utenti degli impianti, durante l'orario di apertura dello stesso;
  2. spese per l'acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l'esercizio dell'attività, in modo da tutelare al meglio la sicurezza degli utenti;
  3. costi relativi all'omologazione delle zone adibite alla pratica sportiva specifica e specializzata secondo le direttive emanate dalla Federazione;
  4. mantenimento e manutenzione delle zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli Impianti;
  5. spese di pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) degli impianti e degli spazi circostanti.
- q) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici e negli spazi adibiti ad attività sportiva;
- r) a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che necessitino di progettazione e/o di autorizzazioni e/o di certificazioni che potranno essere realizzati dal Concessionario a condizione che gli stessi siano preventivamente autorizzati;
- s) ad intestare a proprio nome, se previsto per lo specifico impianto, il certificato di prevenzione incendi e di provvedere al suo rinnovo periodico;
- t) mettere a disposizione dell'Amministrazione Comune la tendostruttura per l'organizzazione di eventi per massimo 20 giornate/anno, garantendo in occasione degli stessi l'apertura del bar.
- u) a fornire a SO.G.I.S. o all'Amministrazione Comunale n. 5 (cinque) giornate/anno, per l'espletamento di manifestazioni sportive, o altra attività ritenute di interesse, senza pretendere alcun indennizzo/compenso.
2. E' obbligo del Concessionario fornire una relazione (entro il 30 novembre di ogni anno) contenente i prospetti riassuntivi:
- a) dell'utilizzazione dell'impianto da parte degli utenti;
  - b) delle attività o manifestazioni svolte;
  - c) delle manutenzioni o interventi migliorativi effettuati e della compilazione del registro Manutenzioni e di controlli periodici antincendio, appositamente redatto;
  - d) dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
  - e) del bilancio della gestione, da cui risultino analiticamente gli introiti delle tariffe.
3. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non espressamente indicate, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
4. Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2010 e successive modifiche, dei quali, con l'accettazione della presente convenzione, dichiara di conoscere il contenuto.
5. Per l'applicazione del D.M. 18/03/96, il Concessionario è titolare degli impianti sportivi

oggetto della concessione, ed è tenuto a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

#### **Art. 7 – Piano di conduzione tecnica**

Negli oneri di manutenzione ordinaria a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono ricompresi:

- a) pulizia ordinaria di tutto l'impianto sportivo dei locali principali e accessori e di tutti gli spazi di pertinenza almeno una volta al giorno al fine di mantenere le necessarie condizioni igienico sanitarie e in caso di manifestazioni sportive un'ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità. La pulizia dovrà essere effettuata mediante rimozione dei rifiuti, spazzatura di tutti i pavimenti, accurato lavaggio con soluzione detergente/disinfettante degli stessi, spazzatura lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti, degli spogliatoi, dei servizi igienici, di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie dei rivestimenti ivi compresa la pulizia di tutte le suppellettili. Svuotamento dei cestini portarifiuti con sostituzione dei sacchetti. Tali operazioni dovranno essere ripetute più di una volta al giorno nei periodi e/o orari di maggiore affluenza di pubblico comunque secondo le necessità al fine di garantire l'igiene dei locali e spazi; pulizia vetri e serramenti pulizia a sanificazione delle maniglie interruttori e pulsantiere settimanalmente o all'occorrenza; pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi mensilmente o all'occorrenza. Le attività di pulizia e manutenzione dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività;
- b) pulizia della zona adibita all'attività specifica almeno una volta la settimana e prima di ogni manifestazione ed in caso di particolari condizioni atmosferiche (cadute foglie, ecc.);
- c) rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell'impianto almeno una volta alla settimana durante il periodo autunno/inverno ed in caso di particolari condizioni meteorologiche (temporali, grandinate, vento, ecc.);
- d) pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi; manutenzione costante del fondo in terra rossa e la sua rigenerazione annuale o secondo necessità;
- e) accurate pulizie dei fondi sportivi polivalenti e la sostituzione delle reti deteriorate dei campi;
- f) sfalcio di tutte le aree a verde oggetto di concessione, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza; mantenendo in piena efficienza le recinzioni (sostituendole se necessario); Resta esclusa l'area del T-Club già oggetto di affidamento a cura dell'Amministrazione Comunale e quindi la riva compresa tra l'impianto sportivo e via Tabiano;
- g) controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni al fine di mantenerne le normali condizioni d'uso;
- h) pulizia, regolazione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di riscaldamento, produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative canne fumarie;
- i) ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- j) tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi e verniciature periodiche dei pali in ferro, recinzioni cancelli e di tutte le opere in ferro;
- k) revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
- l) riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, degli intonaci e dei rivestimenti murali, con relativa tinteggiatura;
- m) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico deteriorati;

- n) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- o) pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- p) sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- q) riparazione o sostituzione delle apparecchiature manomesse, degli arredi rotti e di infissi lesionati;
- r) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie
- s) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- t) riparazione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo elettrici, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari, di funzionamento delle coperture pressostatiche), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- u) Tutte le attività e le operazioni necessarie per il mantenimento degli impianti nelle normali condizione d'uso, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza e delle Federazioni sportive.
- v) predisposizione di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

***per gli impianti elettrici,:***

- a. sostituzione di lampade, prese o spine, interruttori deterioratesi;
- b. verifica dell'efficienza della messa a terra, dei corpi illuminanti e di segnalazione sia visiva che acustica;
- c. Controllo come da normative vigenti degli impianti di messa a terra da ente certificatore con rilascio apposito certificato da prodursi al concedente;
- d. riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate dall'uso;
- e. controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando (riferiti soprattutto ai campi di gioco), e loro mantenimento a norma di legge;

***per l'impianto igienico-sanitario:***

- a. controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turche, lavandini e rubinetterie, nonché pulizia periodica delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- b. sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- c. sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e delle pilette dei pavimenti degli spogliatoi;

***per l'impianto antincendio (ove esistente)***

- a. controllo e verifica periodica di funzionamento;
- b. manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate, danneggiate o scadute di tutti i presidi antincendio (compreso i corpi illuminanti).
- c. ricarica degli estintori;

***per i campi di tennis:***

- a. manutenzione costante del fondo in terra rossa con operazioni di livellamento e bagnatura necessarie al mantenere la compattezza del fondo, accurata pulizia del fondo e sostituzione delle reti deteriorate dei campi di gioco; rigenerazione del fondo in terra rossa almeno una volta anno.

***per i campi da beach volley:***

- a. manutenzione costante del fondo in sabbia e accurata pulizia del campo e nei bordi, sostituzione delle reti deteriorate dei campi di gioco; rigenerazione della sabbia almeno una volta all'anno o all'occorrenza.

***per l'area pavimentata ad uso ludico***

- a. manutenzione dell'area e accurata pulizia;

**per le aree di pertinenza:**

- a) pulizia di tutte le aree pavimentate, delle aree a verde con regolari sfalci, potature delle alberature.
- b) sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e dai tetti qualora necessario, al fine di garantire l'agibilità degli impianti;

Resta inteso che il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento della struttura ancorchè non ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Sono in capo al Concessionario anche il disbrigo di pratiche autorizzatorie o tecniche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.

#### **Art. 8 – Facoltà del Concessionario**

6. Il Concessionario dovrà munirsi di tutti i titoli occorrenti sia per l'esercizio e la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia per la modifica dello stato dei luoghi, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa all'approntamento di detto servizio e alle eventuali modifiche strutturali, previamente autorizzate da So.G.I.S. Srl e dal Comune.
7. Al termine della concessione, tutti gli approntamenti e modifiche strutturali eseguite a tal fine dal Concessionario resteranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario possa rivendicare compensi o indennizzi di sorta.
8. I proventi derivanti dall'attività di somministrazione di cui al presente articolo saranno introitati dal Concessionario e a beneficio esclusivo di quest'ultimo.

#### **Art. 9 – Comunicazione del Concessionario**

Il Concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione a SO.G.I.S. Srl.

Le comunicazioni potranno essere per iscritto, PEC o se informali anche a mezzo posta elettronica non certificata.

Il Concessionario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali indicazioni e istruzioni, che siano di competenza dell'Amministrazione comunale, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Servizio.

Qualora SO.G.I.S. Srl ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni dovute, malgrado la richiesta del Concessionario sia fatta in tempo utile, e questo ritardo comporti in modo inevitabile la sospensione dell'attività, il Concessionario non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento, fatta salva la documentata impossibilità dell'Amministrazione Comunale di produrre il materiale richiesto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Servizi, dovrà essere segnalato a SO.G.I.S. Srl nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Il Concessionario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

#### **Art. 10 – Controlli da parte di SO.G.I.S. Srl**

SO.G.I.S. Srl, nel corso dell'esercizio del Servizio potrà effettuare, tramite propri delegati, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate saranno notificate, al Concessionario, previo ulteriori accertamenti.

Il controllo delle attività svolte dal Concessionario sarà effettuato sui risultati che saranno valutati attraverso il monitoraggio dei seguenti parametri fondamentali:

- rispetto standard di disponibilità, imparzialità, cortesia e impegno degli operatori;
- raggiungimento del target di soddisfazione del cliente interno: giudizio a caldo espresso sul momento e giudizio a freddo su questionari predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- livello di aderenza alle norme di sicurezza;
- rispetto delle prescrizioni previste dal presente capitolato.

#### **Art. 11 – Tariffe**

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe d'utenza degli impianti, mantenendole entro gli importi massimi comunicati annualmente a SO.G.I.S. Srl;
2. Il Concessionario introiterà i proventi delle tariffe, tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.
3. L'accertamento della riscossione da parte del Concessionario di tariffe maggiori rispetto a quelle prescritte, comporterà l'immediata e automatica risoluzione della concessione e risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata da parte del concedente.
4. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di validità della concessione, su richiesta del Concessionario da presentare a SO.G.I.S. Srl entro il 28 febbraio di ogni anno, con applicazione dal 15 aprile dell'anno successivo. Al Concedente è riservata ogni decisione in merito.

#### **Art. 12 – Requisiti per la partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e che abbiano svolto per almeno 3 anni, negli ultimi 5, prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente concessione e abbiano generato un fatturato complessivo di gestione di detti servizi analoghi non inferiore ad € 50.000 (cinquantamila euro) negli esercizi 2015-2016-2017:

- Operatori economici di cui all'art. 45 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016;
- Società cooperative anche sportive;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e S.S.D.);
- Enti di promozione sportiva (EPS);
- Associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- Federazioni sportive nazionali (FSN);
- Raggruppamenti, aggregazioni e consorzi dei soggetti suddetti.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 17, della L. 289/2002, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361;
- c) società sportiva costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Le società e associazioni sportive devono essere iscritte nell'apposito Registro del CONI.

In caso di raggruppamento temporaneo, di aggregazione o di consorzio ordinario costituito o costituendo, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi.

### Art. 13 – Sopralluogo

È fatto obbligo al Concorrente o Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC), pena l'esclusione dalla gara, di effettuare apposito sopralluogo sulle realtà oggetto del Servizio, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- Presentare la richiesta di sopralluogo a SO.G.I.S. Srl mediante mail all'indirizzo [direzione@sogisgroup.it](mailto:direzione@sogisgroup.it) o PEC all'indirizzo [protocollo@pec.sogisgroup.it](mailto:protocollo@pec.sogisgroup.it), indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, tel., e-mail e fax c/o cui effettuare ogni comunicazione in tal senso e/o comunque per gli accordi del caso;
- Gli originali dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato da SO.G.I.S. Srl, dovranno essere inseriti nella busta della Documentazione Amministrativa a pena di esclusione dalla gara, unitamente agli altri documenti ivi previsti;
- Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 10 giorni prima della scadenza del bando;
- il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
  - legale rappresentante dell'impresa (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta);
  - un dipendente dell'impresa, munito a tal fine di specifica delega;

La figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da altre persone.

In caso di RTC costituiti o costituendi i sopralluoghi dovranno essere effettuati da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento.

### Art. 14 – Criteri di aggiudicazione

All'aggiudicazione del servizio si procederà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| A. Offerta tecnica   | 70 Punti; |
| B. Offerta economica | 30 punti; |

#### A – Offerta tecnica

Comporta la presentazione di un progetto, da redigere sulla base degli indirizzi del presente capitolato.

L'offerta tecnica che sarà valutato in sede di offerta dovrà comprendere:

1. un programma di intrattenimento per l'animazione dell'area spettacoli del TClub, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 punto d)
2. un programma di interventi migliorativi sull'impianto sportivo e nella sua gestione;

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte prendendo in considerazione i seguenti elementi, ai quali è attribuito il peso relativo a fianco di ciascuno indicato, sul punteggio massimo complessivo di 70 punti secondo quanto segue:

ELEMENTI TECNICI	Punteggio
------------------	-----------

	<b>massimo attribuibile</b>
<p><b>PROGETTO OPERATIVO</b></p> <p>Il progetto, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, dovrà comporsi di un massimo di 10 pagine, con carattere Arial, 11, interlinea 1,5.</p> <p>Dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un programma di intrattenimento per l'animazione dell'area spettacoli del T-Club, per almeno <b>28 eventi</b> come indicato all'art. 6 punto 2.d;</li> <li>• le modalità generali di svolgimento del servizio secondo quanto riportato dal presente capitolato;</li> <li>• l'organizzazione e funzionamento, con orari e tariffe differenziate per utenti, soci, minori, scuole di avviamento allo sport;</li> <li>• Garantire la costante manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei locali in concessione;</li> </ul> <p>Non saranno valutati ulteriori documenti allegati e non richiesti così come le pagine in eccesso rispetto a quelle richieste.</p>	<b>30 punti</b>
<p><b>PROGETTO TECNICO</b></p> <p>Il progetto <u>dovrà contenere il computo metrico</u>, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, dovrà comporsi di un massimo di 14 pagine, con carattere Arial, 11, interlinea 1,5, inerente a:</p>	
a) Realizzazione nel retro bar di uno spazio per la preparazione e la cottura di cibi pronti;	<b>10 punti</b>
b) Promozione dell'impianto e implementazione del servizio reso, anche organizzando manifestazioni, eventi o altre attività di carattere ludico/ricreativo compatibili nel contesto dell'attività in cui è inserito il bar.	<b>10 punti</b>
c) Installazione insegna luminosa all'ingresso su via Tabiano. Conforme all'art. 6 B.1.a.	<b>5 punti</b>
d) Proporre prodotti di qualità ad un prezzo equo, fornendo informazioni sulle materie prime utilizzate e, compatibilmente con la sostenibilità economica del locale, garantire la filiera corta nel reperimento dei prodotti	<b>5 punti</b>
e) Favorire, durante gli eventi, tutte le pratiche ecosostenibili, oltre l'utilizzo di detersivi e prodotti a basso impatto ambientale ed il rispetto del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in base alle normative vigenti	<b>5 punti</b>
f) Altre migliorie	<b>5 punti</b>

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n (W_i * V_{(a)i})$$

dove:

- $C_{(a)}$  = Indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale dei requisiti;
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito ai requisiti (i);
- $V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\Sigma_n$  = sommatoria;

I coefficienti  $V(a)i$  sono determinati, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. **Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente**. Gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa. Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:

#### GIUDIZIO/COEFFICIENTE

- |                 |      |
|-----------------|------|
| - Eccellente    | 1,0; |
| - Ottimo        | 0,9; |
| - Distinto      | 0,8; |
| - Buono         | 0,7; |
| - Discreto      | 0,6; |
| - Scarso        | 0,4; |
| - Sufficiente   | 0,2; |
| - Insufficiente | 0,0. |

Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per ciascun elemento di valutazione le medie dei coefficienti definitivi verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.

**Saranno ammesse alla fase successiva le offerte che, in merito agli elementi tecnici, avranno riportato almeno 35 punti sui 70 complessivi.**

La predetta “soglia di sbarramento” è finalizzata ad eliminare offerte tecniche inidonee al raggiungimento del delicato obiettivo finale perseguito da So.G.I.S. srl. La selezione è disciplinata da disposizioni che assegnano prevalenza agli elementi qualitativi dell’offerta.

L’eventuale accertamento di carenze e/o significative difformità qualitative, nei limiti suindicati, sarà seguito da un provvedimento di non ammissione alla fase successiva. L’esclusione, in tale ipotesi, è riconducibile ad un potere-dovere della stazione appaltante.

All’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo globale più elevato saranno assegnati 70 punti. Alle altre offerte, purché caratterizzate da un punteggio tecnico complessivo superiore o uguale a 42 punti, i punteggi verranno riparametrati al punteggio massimo, applicando la seguente formula:

$$P(\text{tecnico})_n = 70 \times (Q_n/Q_{\text{max}})$$

Dove:

- $P(\text{tecnico})_n$  = punteggio ottenuto per l’offerta tecnica dalla ditta n-esima;
- $Q_n$  = punti assegnati alla ditta n-esima ;
- $Q_{\text{max}}$  = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai Concorrenti.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 non si procederà all’aggiudicazione in presenza di offerte non convenienti.

### **B – Offerta economica**

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore sull’importo del canone annuo di esercizio.

Per l’attribuzione dei punteggi alle altre offerte verrà applicata la seguente formula:

$$P_e = 30 \times ((\text{ribasso \% offerto dal concorrente in esame}) / (\text{ribasso \% più alto offerto}))$$

#### **Art. 15 – Personale**

1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti durante l'apertura al pubblico.
2. Il personale dipendente, incaricato, socio volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente concessione da parte del Concessionario, deve tenere un comportamento serio e corretto. Il personale di cui sopra deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
3. Il Concessionario è tenuto, previo esplicita richiesta, a consegnare al responsabile del procedimento l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra e a comunicare le eventuali variazioni.
4. Il Concessionario dovrà altresì individuare il direttore tecnico responsabile del servizio, il quale dovrà garantire la propria reperibilità, anche telefonica, nei confronti di SO.G.I.S. Srl.
5. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro ivi compresi i CCNL di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.
6. Qualora il Concessionario si avvalga di personale volontario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei soci che prestano attività di volontariato per RCT, infortuni e malattie derivanti dall'attività espletata.

#### **Art. 16 – Manutenzioni ordinarie**

1. Per manutenzione ordinaria si intendono quelle attività che sono finalizzate al mantenimento funzionale ed alla conservazione degli impianti, macchinari e quant'altro oggetto del contratto
2. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture concesse, nonché a quella straordinaria che derivi da omessa o non sufficiente manutenzione ordinaria.
3. Gli adempimenti di manutenzione ordinaria sono riportati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al precedente articolo 7.
4. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune e/o SO.G.I.S. Srl invierà per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare senza indugio gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

#### **Art. 17 – Manutenzioni straordinarie**

1. Le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico del Comune che le eseguirà in base alle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente a SO.G.I.S. Srl. la necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria.
3. Nessun indennizzo in favore del Concessionario può essere previsto a carico del Comune e/o SO.G.I.S. Srl per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività derivanti da programmate manutenzioni straordinarie o interventi in somma urgenza.
4. Gli oneri relativi all'esecuzione di riparazioni e/o alla sostituzione di componenti dell'impianto, qualificabili quali manutenzioni straordinarie, di importo pari o inferiori a € 1.500,00 (netto iva) sono in ogni caso a completo carico del concessionario, che ne deve dare comunicazione a SO.G.I.S. Srl e al Comune di Salsomaggiore Terme; tali interventi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del concedente e del Comune, anche nel caso in cui si intenda utilizzare materiale di tipo e marca

identico a quello installato.

5. Le riparazioni o sostituzioni di componenti dell'impianto, qualificabili come manutenzioni straordinarie, di costo superiore a € 100,00 sono a carico del Comune di Salsomaggiore Terme come previsto dal comma 1 del presente articolo. Il concessionario dovrà comunque concorrere alla spese di detti interventi versando l'importo a franchigia di € 100,00 per ogni intervento qualificabile come manutenzione straordinaria.

## **Art. 18 – Responsabilità**

1. Per tutta la durata della concessione, e comunque fino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge prevede e sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal Concessionario, che sarà responsabile, diretto ed indiretto, sia nei confronti di terzi che di SO.G.I.S. Srl che dell'Amministrazione Comunale, della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge, anche per tutto ciò che concerne l'uso dell'impianto stesso e l'incolumità delle persone che vi accederanno e vi lavoreranno (ivi compresi quindi eventuali dipendenti, volontari, soci o associati, ecc.). Il Concessionario non potrà in alcun modo responsabilizzare l'Amministrazione Comunale e si obbliga pertanto a tenerla indenne e manlevata da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi, anche oltre gli importi di copertura assicurativa sotto indicati.
2. Il Concessionario, a tal fine, stipulerà apposita polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi oggetto della concessione. La polizza dovrà prevedere le seguenti caratteristiche minime:
  - massimale di garanzia RCT-RCO unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

Il Concessionario dovrà altresì stipulare:

- a) una polizza a copertura dei danni materiali e diretti conseguenti a furto dei beni mobili strumentali all'attività di gestione (oggetto del verbale di consegna), ivi compresi i danni a fissi ed infissi cagionati dai ladri, per un massimale di garanzia a primo rischio assoluto di Euro 20.000,00;
  - b) una polizza a copertura dei danni materiali e diretti conseguenti ad incendio ed eventi complementari (eventi sociopolitici, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, danni da acqua) dei beni mobili strumentali all'attività di gestione (oggetto del verbale di consegna), per un valore di rimpiazzo di Euro 200.000,00.
3. La polizza dovrà avere la medesima durata della concessione e le condizioni in essa contenute dovranno assicurare il rischio senza soluzione di continuità per tutta la durata della concessione. Il Concessionario dovrà dimostrare di aver pagato il premio annuale e dovrà fornire agli uffici comunali copia della quietanza di pagamento del premio.
  4. Il mancato deposito della quietanza di pagamento del premio, entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza indicata nella polizza, comporta l'immediata sospensione di tutte le attività presso gli impianti gestiti, fino al ripristino delle coperture assicurative previste dal presente articolo e con facoltà del concedente di risolvere la concessione.

## **Art. 19 – Subappalto**

1. Per tutta la durata della concessione è vietata al Concessionario la cessione, anche

parziale del contratto concluso con SO.G.I.S. Srl, a pena di nullità. E' invece consentita la subconcessione, dopo l'eventuale acquisizione delle autorizzazioni di legge, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del plesso sportivo.

2. Sono subappaltabili le attività non aventi carattere sportivo, previa autorizzazione del concedente.

#### **Art. 20 – Spazi pubblicitari**

1. All'interno degli impianti oggetto della concessione è autorizzata l'effettuazione di pubblicità commerciale attraverso l'esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari con osservanza delle vigenti norme regolamentari e di legge.
2. La pubblicità deve essere rispettosa del decoro dell'impianto e deve tenere conto della tipologia di pubblico e di utenza delle strutture.
3. La dislocazione dei mezzi diffusivi i messaggi pubblicitari è affidata al Concessionario nel rispetto delle autorizzazioni e procedure richieste dalla legge e dai regolamenti comunali, e comunque previo pagamento delle relative imposte.
4. Il Concessionario deve riservare gratuitamente n. 2 (due) spazi pubblicitari interni, ad insindacabile scelta per posizione e dimensione, del concedente, per l'esposizione di pannelli informativi istituzionali.
5. I proventi derivanti dalle attività pubblicitarie di cui al presente articolo saranno introitati dal Concessionario e ad esclusivo beneficio di quest'ultimo.

#### **Art. 21 – Deposito cauzionale provvisorio**

L'Impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all'offerta, l'attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo del canone di concessione, secondo le modalità indicate nel bando di gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito all'Impresa aggiudicataria dopo la costituzione della cauzione definitiva, mentre alle imprese non aggiudicatarie sarà restituito entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 22 – Cauzione definitiva**

Il soggetto Concessionario dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari a € 7.000,00 (settemila) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della concedente (contratto autonomo di garanzia).

La cauzione, è disciplinata come disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario e il garante non potranno eccepire alcunché, neppure in relazione alle obbligazioni nascenti dal rapporto sottostante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il Foro competente è esclusivamente quello di Parma.

La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati a norma di legge;
- mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione di primaria importanza, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

Ogni qualvolta SO.G.I.S. si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il Concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario in particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte del Concessionario di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- risoluzione contrattuale.

La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di SO.G.I.S. Srl..

#### **Art. 23 – Consegna e riconsegna degli impianti**

1. La consegna degli impianti avverrà previa redazione del verbale di cui all'art. 1 in contraddittorio fra il Concessionario e SO.G.I.S. Srl.. In detto verbale saranno descritte le parti componenti l'Impianto, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, con specificazione delle qualità e dello stato di manutenzione e di ogni eventuale riserva espressa dalle parti. Ciò ovviamente senza che siano posti costi e/o oneri a carico di SO.G.I.S. Srl. e/o dell'Amministrazione Comunale;
2. Allo scadere della concessione sarà redatto, con la stessa modalità, un verbale di riconsegna dell'impianto. Ogni riserva attinente l'affidamento, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.

#### **Art. 24 – Migliorie ed interventi**

1. Il Concessionario dovrà dare attuazione alle migliorie proposte in sede di gara, destinate ad una migliore fruibilità dell'impianto o all'ampliamento della attività sportiva e/o socio educativa e/o ricreativa, previste nel progetto di gestione offerto.
2. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario potrà altresì apportare all'impianto ulteriori migliorie, previa autorizzazione di SO.G.I.S. Srl. Le opere così realizzate, al termine della gestione, entreranno nel patrimonio del Comune senza che sia dovuto alcunché al Concessionario, fatto salvo quanto previsto nell'atto autorizzatorio.
3. Il Concessionario non può realizzare alcuna opera strutturale senza la preventiva autorizzazione di SO.G.I.S. Srl.
4. Il Concessionario, previa l'autorizzazione di cui al comma precedente, potrà proporre la realizzazione di migliorie riguardanti interventi strutturali di adeguamento normativo e/o tesi a ridurre il costo di funzionamento della struttura (ad esempio risparmio energetico degli spazi sportivi) e/o migliorie impiantistiche (adeguamenti e riqualificazioni) o funzionali rivolti a una migliore fruibilità dell'impianto per l'ampliamento della attività sportiva e/o socio educativa.
5. Tutte le migliorie, le opere, gli interventi effettuati ai sensi del presente articolo, una volta realizzati dal Concessionario rimarranno, al termine della concessione, di proprietà del Comune e costituiranno parte integrante sul suo patrimonio, senza compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso, per il Concessionario, fatto salvo quanto previsto

nell'atto autorizzatorio.

#### **Art. 25 – Risoluzione delle controversie**

Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra SO.G.I.S. e Concessionario, di qualunque natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, verranno devolute alla competenza del Tribunale di Parma.

#### **Art. 26 – Casi di risoluzione e revoca della concessione e penalità**

Il Concessionario nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate da SO.G.I.S. Srl.

Le attività richieste consistono in servizi prestazionali, in cui il Concessionario, a fronte di un corrispettivo, si impegna a fornire un risultato globale.

Qualora per una serie di azioni od omissioni tale obiettivo non sia raggiunto e dopo un richiamo all'ordine al Concessionario, perdurassero le disfunzioni, SO.G.I.S. Srl applicherà una penale a seconda della gravità del danno e a suo insindacabile giudizio oltre al recupero delle somme in buona fede corrisposte.

La proposta circa l'applicazione delle penali spetta a SO.G.I.S. Srl e deve essere comunicata al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

Il Concessionario potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale (a valere sulla cauzione prestata).

I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono naturali e consecutivi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, comporteranno l'applicazione delle sotto elencate penali o provvedimenti.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte di So.G.I.S. di risolvere immediatamente il contratto con il Concessionario in considerazione della gravità dell'infrazione commessa.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà di SO.G.I.S. Srl di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti del Concessionario per tutti i danni conseguenti all'interruzione del Servizio ed al riappalto dello stesso.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Tutte le penali verranno riscosse riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Il responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi aggiuntivi.

La risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio, conseguenti ad inadempienze del Concessionario, saranno regolate dalla vigente normativa in materia di contratti di appalto di

servizi e lavori. In alternativa sarà facoltà di SO.G.I.S. Srl utilizzare gli strumenti previsti dal diritto civile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le penalità sono cumulabili.

**Per irregolare conduzione degli impianti, immotivata chiusura degli impianti e/o sospensione dell'attività**

- a) Per il mancato rispetto degli orari di apertura degli impianti, verrà applicata una penale pari al 50,00 € per ogni 60 minuti di mancato rispetto;

**Per la mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria e/o di quelle di manutenzione straordinaria poste a carico del Concessionario;**

- a) Penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi richiesti;

**Per la mancata esecuzione degli interventi migliorativi proposti in sede di gara:**

- a) Penale pari a 150,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti;

**1) Per mancato rispetto delle norme di sicurezza;**

- a) Per ogni accertato mancato rispetto delle Norme di Sicurezza si applicherà una penale pari a 200,00 € per ogni punto di mancato rispetto.

**2) Una penale pari a 500,00 € per ognuno dei seguenti punti di mancato rispetto:**

- inadempimento e/o violazione delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, del bando, della convenzione sottoscritta tra le parti
- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura e degli impianti sportivi;
- abbandono dell'Impianto e delle strutture.

Al di fuori dalle penali previste nei punti precedenti qualora, dopo un richiamo, anche segnalato con e-mail all'interessato da parte del Responsabile del Procedimento, di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario non ottemperasse a tale richiamo, oltre a subire le conseguenze previste dal capitolato sarà passibile per ogni inadempienza di una penale che verrà quantificata tra € 100,00 (cento/00) e € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi richiesti, oltre che la risoluzione del contratto a favore dell'Impresa risultata seconda in graduatoria.

**Art. 27 – Risoluzione del contratto**

Ferme restando le cause di cessazione della concessione previste dall'art. 176 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016, SO.G.I.S. Srl si riserva la facoltà di procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando al concessionario la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo tre infrazioni che risultino fondate o a seguito di infrazioni di particolare gravità;
- b) gravi violazioni di legge o di natura contrattuale;

- c) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, a SO.G.I.S. Srl e/o il Comune;
- d) violazione dell'obbligo di permettere al personale dell'Amministrazione Comunale e/o SO.G.I.S. Srl di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- e) interruzione o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta
- f) cessione del contratto a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte di SO.G.I.S. Srl, subappalto totale o parziale del servizio.
- g) qualora non vengano rispettati da parte del Concessionario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- h) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- i) in presenza di comportamento non corretto da parte di dipendenti e comunque non consoni agli ambienti nei quali svolgono il servizio;
- j) in caso di continue sostituzioni, causate da inadeguatezza del personale assegnato.
- k) a seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Amministrazione Comunale e/o SO.G.I.S. Srl;
- l) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- m) per motivi di pubblico interesse;
- n) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà del Codice Civile;
- o) a seguito di mancato pagamento di due rate consecutive del canone.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto della stessa autorità che ha provveduto all'assegnazione della Concessione.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto il Concessionario, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti da SO.G.I.S. Srl per il ripristino del livello di efficienza dei servizi fatto svolgere da altre Ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare a SO.G.I.S. Srl.

Qualora il Concessionario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà di SO.G.I.S. Srl di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità del Concessionario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento del Concessionario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'Art. 72. 4<sup>a</sup> comma, del R.D. 267/24. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Impresa è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

#### **Art. 28 – Codice etico**

Il Concessionario prende atto dell'esistenza del "Codice etico", approvato con delibera del CDA del 27/09/2016 in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web di SO.G.I.S. nella sezione "Società trasparente" e che il Concessionario si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. SO.G.I.S. Srl, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Concessionario

assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, SO.G.I.S., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

#### **Art. 29 – Rischi di interferenza**

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello del Concessionario o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, in particolare:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolta ad opera di Imprese diverse;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il Concessionario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Concessionario;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Non si è proceduto alla redazione di un documento di valutazione dei rischi in quanto non è prevista presenza di personale di SO.G.I.S. Srl all'interno delle strutture oggetto dell'appalto.

#### **Art. 30 – Garanzie ed adempimenti in materia antimafia**

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto presso la Prefettura di Parma, accettandone incondizionatamente i contenuti, oltre agli effetti delle seguenti clausole:

##### **Clausola 1 (omissis)**

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

##### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

##### **Clausola n. 5**

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 6**

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

### **Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario si assume tutti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

A tal fine il Concessionario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG rilasciato dalla Stazione Appaltante.

Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Nel contratto sottoscritto per il presente appalto è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra. Il contratto dovrà altresì essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

### **Art. 32 – Riservatezza**

Tutti i documenti prodotti dal Concessionario saranno di proprietà di SO.G.I.S. Srl.

Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al servizio che non fosse resa nota direttamente o indirettamente da SO.G.I.S. Srl e/o dal Comune di Salsomaggiore Terme o che derivasse dall'esecuzione dei Servizi per l'Amministrazione.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di SO.G.I.S. Srl.

Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per SO.G.I.S. Srl, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il Concessionario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare di SO.G.I.S. Srl sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi nell'ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

### **Art. 33 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento comunitario n. 679/2016, "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD), SO.G.I.S. srl informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
  - agli eventuali soggetti esterni dell'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
  - alla Commissione di gara;
  - ai concorrenti in gara;
  - ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
  - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è SO.G.I.S. Srl.

### **Art. 34 – Spese contrattuali**

Le spese inerenti alla formalizzazione del rapporto convenzionale ed ogni altro onere saranno a totale carico del Concessionario.

### **Art. 35 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Fidenza, **Febbraio 2019**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. DODI Lorenzo

Allegati:

A. Planimetria dell'impianto sportivo "T- Club".